

Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori: compiti e strumenti operativi

dr. Franco Mugliari

Consigliere Nazionale

Associazione professionale Italiana Ambiente Sicurezza

1

Direttiva del Consiglio, 12 giugno 1989, n. 391 -
89/391/CEE - Misure per la salute e la sicurezza

«...considerando che è necessario sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o loro rappresentanti grazie a procedure e strumenti adeguati, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali...»

2

Direttiva del Consiglio, 12 giugno 1989, n. 391 -
89/391/CEE - Misure per la salute e la sicurezza

Articolo 11 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

3

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

ART. 9. (TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

4

Legge 3 agosto 2007, n. 123

(G.U. n. 185 del 10 agosto 2007)

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

Articolo 1, comma 2

- **revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi**
- **rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**
- **introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

Articolo 1, comma 2

- **rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici**

(vedi art. 51)

- **strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cosiddetto:

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

Articolo 2 – Definizioni

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:

- *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

La filosofia del D.Lgs. 81/2008

L'art. 15 rappresenta... una sorta di **manifesto programmatico** ripreso dall'art. 6 della Dir. CEE/89/391 e rappresentano "principi guida" privi di sanzione

(N.B. sintesi di obblighi sanzionati altrove)

DOMANDA

"Le varie misure sono ordinate in **ordine gerarchico** cui il datore di lavoro deve attenersi?"

10

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

CONSULTAZIONE NON CODECISIONE

11

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il **datore di lavoro non può delegare** le seguenti attività:

a) **la valutazione di tutti i rischi** con la conseguente **elaborazione del documento** previsto dall'**articolo 28**;

Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il **datore di lavoro non può delegare** le seguenti attività:

b) la **designazione** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (**RSPP**);

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**:

.....omissis.....

b) è **consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi**.....;

c) è **consultato sulla designazione** del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione...

SEZIONE VII

CONSULTAZIONE - PARTECIPAZIONE

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

RLS – RLST – RLS di sito

Articolo 2 – Definizioni

i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:**

- **persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;**

Circolare INAIL n. 43 - 25 agosto 2009

*“...Appare inoltre utile rimarcare come **le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70...**” (Statuto dei lavoratori)*

RLS – RLST – RLS di sito

- **Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- **Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)**
- **Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLS di sito)**

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma. 1 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello:

- **territoriale o di comparto (RLST)**
- **aziendale (RLS)**
- **di sito produttivo (RLS di sito).**

L'**elezione** dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le **modalità** di cui al **comma 6**

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 6 - L'**elezione dei rappresentanti** dei lavoratori per la sicurezza **aziendali, territoriali o di comparto**, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, **avviene di norma** in corrispondenza della **giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro...**

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Comma 2 - **In tutte** le aziende, o unità produttive, è **eletto o designato il RLS**.
- Comma 3 - Nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** il **RLS** è di norma **eletto direttamente dai lavoratori al loro interno** oppure è individuato **per più aziende** nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (**RLST**) secondo quanto previsto dall'**art. 48**.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Comma 4. **Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori** il **RLS** è **eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda**. **In assenza** di tali rappresentanze, il rappresentante è **eletto dai lavoratori della azienda al loro interno**.
- Comma 5. Il **numero**, le **modalità di designazione o di elezione** del **RLS**, nonché il **tempo di lavoro retribuito** e gli **strumenti** per l'espletamento delle funzioni **sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva**.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Comma 7. **In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti**è il seguente:
- a) **un rappresentante** nelle aziende ovvero unità produttive **sino a 200** lavoratori;
- b) **tre rappresentanti** nelle aziende ovvero unità produttive **da 201 a 1.000** lavoratori;
- c) **sei rappresentanti** in tutte le altre aziende o unità produttive **oltre i 1.000** lavoratori. **In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.**

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Comma 8. Qualora **non** si proceda alle **elezioni**, le **funzioni di RLS** sono **esercitate dai RLST e RLS di sito** (di cui agli artt. 48 – 49), **salvo diverse intese** tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 1 - **Il RLST ... esercita le competenze del RLS....** con riferimento a tutte le **aziende o unità produttive** del territorio o del comparto di competenza nelle quali **non sia stato eletto o designato il RLS.**

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 2 - **Le modalità di elezione o designazione del RLST** sono individuate dagli **accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria**, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In difetto, provvede il Ministro!!!

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- 3. **Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.**
Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori... vengono individuati settori e attività, **oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.**

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

- Comma 1 - Presso l'**INAIL** è costituito il **fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e alla pariteticità**. Il fondo opera a **favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.....**

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Obiettivi del fondo:

- a) **sostegno ed il finanziamento....delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali**, anche con riferimento alla formazione;
- b) **finanziamento della formazione dei datori di lavoro** delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
- c) **sostegno delle attività degli organismi paritetici.**

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e alla pariteticità di cui al comma 1 è finanziato:

- a) da un **contributo** delle aziende in cui non è stato eletto o nominato un **RLS...** in misura pari a **due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato** presso l'azienda ovvero l'unità produttiva

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il **RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso** individuati dagli accordi di cui al comma 2.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 5. **Ove l'azienda impedisca l'accesso**, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al **RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.**
- Comma 6. **L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.**

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 5. Ove **l'azienda impedisca l'accesso**, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al **RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.**
- Comma 6. **L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.**

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 7. Il **RLST** ha **diritto ad una formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente **i rischi specifici esistenti negli ambiti** in cui esercita la propria **rappresentanza**, tale da assicurargli adeguate **competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.**
Le **modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva** secondo un **percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.**

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Comma 8. L'esercizio delle funzioni di **RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.**

(es. delegato sindacale)

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

- Comma 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati **nei seguenti specifici contesti produttivi** caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
 - a) **i porti** sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima
 - b) **centri intermodali di trasporto**.....
 - c) **impianti siderurgici**;
 - d) **cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno**, intesa quale **entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere**;
 - e) **contesti produttivi** con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un **numero complessivo di addetti** mediamente operanti nell'area **superiore a 500**.

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

- Comma 2. Nei contesti di cui al comma precedente il **RLS di sito è individuato**, su loro iniziativa, tra gli **RLS** delle aziende operanti nel sito produttivo.
- Comma 3. **La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione RLS di sito...** nonché le **modalità con cui esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano RLS e realizza il coordinamento tra RLS del medesimo sito.**

Art. 50

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- A) Diritto di accesso** (co. 1 lett. a)
- B) Diritto di consultazione** (co.1 lett. b-c-d)
- C) Diritto di ricevere informazioni** (co. 1 lett. e-f; co. 2 primo paragrafo ultima parte e co. 4-5)
- D) Diritto ad una formazione particolare** (co. 1 lett. g)
- E) Diritto ad una partecipazione attiva** (co. 1 lett. h – i – l - m)
- F) Diritto di segnalazione/denuncia** (co. 1 lett. n-o)

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 50

- G) Diritti generali: tempo, retribuzione, spazi e mezzi** (co. 2 1° cap.so 1° parte)
- H) Salvaguardia e tutela** (co. 2 II capoverso)
- I) Rinvio alla contrattazione** (co. 3)
- L) Privacy e segretezza** (co. 6)
- M) Incompatibilità** (co. 7)

Art. 50 - DIRITTO DI ACCESSO

Comma 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;

ART. 50 - DIRITTO DI CONSULTAZIONE

- b) è **consultato preventivamente e tempestivamente** in ordine alla **valutazione dei rischi**, alla **individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione** nella azienda o unità produttiva;
- c) è **consultato sulla designazione di RSPP e ASPP**, **incaricati alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**
- d) è **consultato** in merito **all'organizzazione della formazione** di cui **all'articolo 37;**

ART. 18 - DOVERE DI CONSULTAZIONE

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- ... o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **su richiesta** di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); **il documento è consultato esclusivamente in azienda;**

ART. 18 - DOVERE DI CONSULTAZIONE

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, **su richiesta** di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda.**

ART. 50 - DIRITTO DI RICEVERE INFORMAZIONI

- e) **riceve le informazioni e la documentazione** aziendale inerente alla **valutazione dei rischi** e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle **sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;**
- f) **riceve le informazioni** provenienti dai **servizi di vigilanza;**

ART. 50 - DIRITTO DI RICEVERE INFORMAZIONI

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **su sua richiesta** e per l'espletamento della sua funzione, **riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). (DVR)**
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, **su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. (DUVRI)**

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- r) **comunicare** all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, **a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento e, **a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni....**

ART. 50 - DIRITTO AD UNA FORMAZIONE PARTICOLARE

- g) **riceve una formazione adeguata** e, comunque, **non inferiore** a quella prevista **all'articolo 37;**

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una **formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.**

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
 - b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - e) valutazione dei rischi;
 - f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 - g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
 - h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- La **durata minima** dei corsi è di **32 ore** iniziali, di cui **12 sui rischi specifici** presenti in azienda e le conseguenti **misure di prevenzione** e protezione adottate, **con verifica di apprendimento.**
- La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità **dell'obbligo di aggiornamento periodico**, la cui durata **non può essere inferiore a 4 ore annue** per le imprese che occupano **dai 15 ai 50 lavoratori** e a **8 ore annue** per le imprese che occupano **più di 50 lavoratori.**

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti **deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

Articolo 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
- ee) **«organismi paritetici»:** organismi costituiti a iniziativa di una o più **associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali **sedi privilegiate** per:
- **la programmazione di attività formative** e l'elaborazione e la raccolta di **buone prassi** a fini prevenzionistici;
 - lo **sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;**
 - **l'assistenza** alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
 - **ogni altra attività o funzione** assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ART. 50 - DIRITTO AD UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA

- h) promuove l'elaborazione, **l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità **competenti, dalle quali è, di norma, sentito;**
- l) **partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;**
- m) **fa proposte** in merito alla attività di prevenzione;

Articolo 35 - Riunione periodica

Comma 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 35 - Riunione periodica Obblighi

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Articolo 35 - Riunione periodica Facoltà

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) **obiettivi di miglioramento della sicurezza** complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 35 - Riunione periodica

N.B. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

ART. 50 - Diritto di segnalazione/denuncia

- n) **avverte** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare **ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

ART. 50 - Diritti generali: tempo, retribuzione, spazi e mezzi

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del **tempo** necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei **mezzi** e degli **spazi** necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite **l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r)**, contenuti in applicazioni informatiche.

ART. 50 - Salvaguardia e tutela

...Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse **tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali**.

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

- ART. 22. (TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI)
- Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

ART. 50 - Rinvio alla contrattazione

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni previste per il RLS al comma 1 (accesso, consultazione, informazione, ecc...) sono stabilite in sede di **contrattazione collettiva nazionale**.

ART. 50 - Privacy e segretezza

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al **segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

ART. 50 - Incompatibilità

7. L'esercizio delle funzioni di **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile** con la nomina di **responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione**.

GLI STRUMENTI DEL RLS

- 1) documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
- 2) documentazione aziendale inerente sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- 3) informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- 4) DVR - DUVRI
- 6) la riunione periodica
- 7) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 8) dispositivi di protezione individuale;
- 9) i programmi di informazione e formazione
- 10) codici di comportamento e buone prassi
- 11) Il verbale della riunione periodica
- 12) tempo, mezzi e spazi
- 13) contratti di lavoro, accordi sindacali
- 14) Associazioni sindacali, organismi paritetici.

In bocca al lupo e buon lavoro
(è il minimo che vi/ci si può augurare)

